

MONTORO & PARTNERS

COMMERCIALISTI

Salerno 27 aprile 2026

Ai Signori Clienti

Loro Sedi

CIRCOLARE 05 / 2026

- DL 19.2.2026 n. 19 (c.d. "PNRR") conv. L. 20.4.2026 n. 50 -Principali novità

PREMESSA

Con il DL 19.2.2026 n. 19, pubblicato sulla *G.U.* 19.2.2026 n. 41 ed entrato in vigore il 20.2.2026, sono state previste ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e in materia di politiche di coesione (c.d. "decreto PNRR"). Il DL 19.2.2026 n. 19 è stato convertito nella L. 20.4.2026 n. 50, pubblicata sulla *G.U.* 20.4.2026 n. 91 ed entrata in vigore il 21.4.2026, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario. Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 19/2026 convertito.

FATTURAZIONE DA PARTE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE

L'art. 8 co. 3-*bis* del DL 19/2026 convertito ha modificato l'art. 21 co. 4 lett. a) del DPR 633/72, stabilendo che, tra le operazioni che possono beneficiare della fatturazione differita di cui alla suddetta norma, sono comprese le cessioni di beni e le prestazioni di servizi oggetto di fatturazione, da parte dell'impresa mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), in nome e per conto delle singole imprese associate, ai sensi dell'art. 21 co. 2 lett. n) del medesimo DPR 633/72. Si ricorda, infatti, che l'art. 21 co. 4 lett. a) del DPR 633/72 ammette che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi risultanti da apposita documentazione (es. DDT), effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, possano essere documentate mediante una fattura unica differita, da emettere entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione dell'operazione. La modifica introdotta dall'art. 8 co. 3-*bis* del DL 19/2026 convertito sembrerebbe avere come obiettivo quello di semplificare gli obblighi documentali a carico dei raggruppamenti temporanei di imprese, consentendo all'impresa mandataria del raggruppamento temporaneo di emettere una sola fattura, in nome e per conto delle imprese mandanti, entro il giorno 15 del mese

successivo a quello di effettuazione delle operazioni, ammettendo così “una fatturazione unitaria per tutte le imprese coinvolte” (cfr. dossier dei servizi parlamentari di accompagnamento al disegno di legge di conversione del DL 19/2026).

Resterebbe comunque fermo il principio per cui, giuridicamente:

- il raggruppamento temporaneo di imprese non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti;
- ognuno degli operatori del raggruppamento temporaneo conserva la propria autonomia ai fini della gestione degli altri adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

DETRAZIONE IRPEF PER INVESTIMENTI IN START UP INNOVATIVE “DE MINIMIS” - INVESTIMENTI DALL’1.1.2025 AL 30.6.2025 - PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA EX POST

Al fine di accedere alla detrazione IRPEF del 65% per gli investimenti in *start up* innovative in regime “*de minimis*” di cui all’art. 29-*bis* del DL 179/2012, in deroga all’ordinaria presentazione dell’istanza prima dell’effettuazione degli investimenti ai sensi dell’art. 5 co. 1 del DM 28.12.2020, l’art. 25 co. 5-*quater* del DL 19/2026 convertito ha previsto che per gli investimenti effettuati dall’1.1.2025 al 30.6.2025 l’impresa beneficiaria può presentare l’istanza anche successivamente all’effettuazione dell’investimento, purché entro il 31.5.2026. In tale istanza deve essere indicato l’ammontare dell’investimento realizzato.

Verifica del massimale “de minimis” da parte del MIMIT

L’art. 25 co. 5-*quinquies* del DL 19/2026 convertito dispone che il Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) verifica, tramite il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), il rispetto da parte dell’impresa beneficiaria del massimale “*de minimis*”, notificando gli esiti dell’accertamento sia all’impresa beneficiaria che al soggetto investitore e dandone altresì comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

L’esito negativo dell’accertamento è ostativo al riconoscimento dell’incentivo.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Mediante l’art. 29 co. 11-*bis* del DL 19/2026 convertito, viene differito dall’1.7.2026 al 31.10.2026 il termine di decorrenza della disposizione in materia di previdenza complementare di cui all’art. 1 co. 201 lett. c) della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026).

Trasferimento Volontario Ad Un’altra Forma Di Previdenza Complementare

Con la suddetta disposizione della legge di bilancio 2026 viene modificato l’art. 14 co. 6 del DLgs. 252/2005, relativo al diritto del lavoratore al versamento alla nuova forma pensionistica complementare da lui prescelta – nell’ambito della possibilità di trasferimento della posizione

individuale da una forma complementare all'altra – degli accantonamenti inerenti alle nuove quote di trattamento di fine rapporto e degli eventuali contributi a carico del datore di lavoro.

Viene infatti soppressa la clausola secondo la quale il diritto a tali versamenti spetta nei limiti e secondo le modalità posti dai contratti o accordi collettivi di lavoro, anche aziendali.

Adeguamento delle istruzioni COVIP

Entro il nuovo termine del 31.10.2026 la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) dovrà adeguare le proprie istruzioni in materia.

Disposizioni Invariate

Per le altre disposizioni in materia di previdenza complementare, di cui al citato art. 1 co. 201 della L. 199/2025, resta ferma la decorrenza dall'1.7.2026, così come resta fermo l'obbligo per la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) di adeguare le proprie istruzioni in materia entro tale data.

In particolare, ci si riferisce:

- all'innalzamento, dal periodo d'imposta 2026, a 5.300,00 euro del limite annuo di deducibilità dei contributi, con conseguente adeguamento anche del meccanismo di recupero nei primi 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare;
- all'incremento della quota massima liquidabile in forma di capitale dal 50% al 60% del montante, salvo il caso in cui la conversione in rendita di almeno il 70% del montante produca un importo inferiore al 50% dell'assegno sociale, ipotesi che consente l'erogazione integrale in capitale;
- alle nuove modalità di decumulo flessibile della posizione di previdenza complementare, quali la rendita a durata definita ancorata alla speranza di vita ISTAT, i prelievi programmati entro limiti predeterminati e l'erogazione frazionata del montante per un periodo minimo di 5 anni, con mantenimento delle somme in gestione presso il fondo e devoluzione del residuo ai beneficiari in caso di morte;
- al coordinamento delle predette novità con un regime fiscale coerente, assimilando le rendite a durata definita e i prelievi al trattamento delle prestazioni in forma di capitale e stabilendo, per le erogazioni frazionate, l'applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta del 20%, riducibile sino a un minimo del 15% in funzione dell'anzianità di adesione (riduzione dello 0,25% per ogni anno di adesione eccedente il quindicesimo), nonché estendendo alle principali prestazioni complementari i limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti per le pensioni obbligatorie.

MODIFICHE ALL'ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI A CARICO

L'art. 7-bis del DL 19/2026 convertito ha apportato numerose modifiche al DLgs. 230/2021, intervenendo sui requisiti richiesti ai fini del riconoscimento dell'assegno unico e universale (AUU) per i figli a carico e le relative modalità di erogazione.

Modifica Dei Requisiti Per La Concessione Dell'assegno Unico

In relazione ai requisiti per il riconoscimento dell'assegno unico e universale, per effetto delle modifiche agli artt. 1 e 3 del DLgs. 230/2021:

- vengono soppressi i riferimenti ai requisiti congiunti della cittadinanza, residenza e soggiorno;
- viene soppresso il requisito che imponeva la titolarità del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente per i cittadini dell'Unione europea e loro familiari;
- viene introdotta la possibilità di richiedere l'assegno unico e universale, in alternativa ai requisiti di residenza e domicilio in Italia, anche per i titolari di un contratto di lavoro subordinato o gli esercenti attività di lavoro autonomo che comportino l'iscrizione a una gestione previdenziale obbligatoria secondo la legislazione italiana e siano in regola con il pagamento dei contributi previdenziali dovuti;
- viene eliminato il requisito che imponeva la residenza in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, o la titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato di durata almeno semestrale;
- viene previsto che, ai soli fini dell'attribuzione dell'assegno unico e universale, si considerano anche i figli residenti in un altro Stato membro dell'Unione europea che siano fiscalmente a carico ai sensi della normativa italiana vigente.

Commisurazione Dell'assegno E Domanda Da Parte Dei Lavoratori Non Residenti In Italia

Per effetto delle modifiche all'art. 6 del DLgs. 230/2021, viene disposta:

- la commisurazione dell'erogazione dell'assegno unico e universale alla durata effettiva della residenza, del domicilio o della prestazione di lavoro svolta in Italia, fermo restando il rispetto dei requisiti indicati al precedente art. 3 per il riconoscimento della prestazione;
- per i lavoratori non residenti in Italia, la presentazione della domanda di assegno unico e universale per il periodo di durata della prestazione lavorativa; per tali soggetti, si prevede inoltre che la domanda è, in ogni caso, rinnovata annualmente a decorrere dal 1° marzo di ciascun anno.

RICEVUTE CARTACEE PER PAGAMENTI DIGITALI - SOSTITUZIONE MEDIANTE DOCUMENTAZIONE BANCARIA

L'art. 8 co. 1 del DL 19/2026 convertito prevede una semplificazione in materia di conservazione delle scritture e dei documenti contabili. Più nello specifico, viene disposto che le comunicazioni inviate ai clienti e la documentazione fornita, anche in formato digitale, dalle banche e dagli intermediari finanziari possono essere utilizzate in luogo delle ricevute cartacee emesse dai terminali (c.d. POS) abilitati al pagamento con carta di credito, carta di debito, carta prepagata o altra modalità digitale, a condizione che le stesse:

- contengano le informazioni relative alle singole operazioni poste in essere;
- siano conservate per 10 anni con le modalità di cui all'art. 2220 c.c.

In sostanza, viene meno l'obbligo di conservazione decennale delle ricevute cartacee (diverse da fatture, scontrini e ricevute fiscali) generate dai terminali abilitati ai pagamenti mediante carta di credito, debito, prepagata o altra modalità digitale (es. *wallet* digitali e *mobile payments*), le quali possono essere sostituite dalla documentazione bancaria dotata dei requisiti richiesti e debitamente conservata.

ACQUISIZIONE DEI DATI RELATIVI ALL'ISEE MEDIANTE LA PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI

L'art. 6 co. 1 del DL 19/2026 convertito introduce una semplificazione nell'accesso ad alcune prestazioni sociali agevolate che dipendono dall'ISEE (la cui disciplina è contenuta nel DPCM 5.12.2013 n. 159, come modificato dal DPCM 14.1.2025 n. 13, mentre il modello e le istruzioni sono state aggiornate con il DM 2.3.2026 n. 3). In particolare, le scuole, le università, i Comuni e le altre amministrazioni pubbliche competenti alla concessione di prestazioni sociali agevolate, comunque denominate, acquisiscono d'ufficio dall'INPS, attraverso la piattaforma digitale nazionale dati (PDND), i dati relativi all'ISEE strettamente necessari alla concessione della prestazione sociale agevolata (ai sensi dell'art. 43 del DPR 28.12.2000 n. 445). In virtù dell'acquisizione d'ufficio, non sarà più necessaria, al fine delle suddette prestazioni agevolate, la presentazione all'ente o amministrazione dell'ISEE.

MODIFICHE IN MATERIA DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

L'art. 5 del DL 19/2026 convertito apporta diverse modifiche, tra l'altro, alle procedure amministrative per la formazione del silenzio-assenso e al regime amministrativo della comunicazione.

Il decreto inoltre regola le procedure per l'installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade.

Silenzio-Assenso

In relazione al silenzio-assenso nei procedimenti a istanza di parte, si dispone che la formazione del silenzio-assenso non è pregiudicata dalla facoltà dell'Amministrazione di acquisire informazioni o integrazioni documentali, sospendendo i termini per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni. Inoltre, il silenzio-assenso non si forma qualora l'Amministrazione competente non abbia ricevuto la domanda o se quest'ultima sia priva degli elementi indispensabili per individuare l'oggetto e le ragioni del provvedimento richiesto.

Ricevuta attestante l'accoglimento della domanda

Sempre in tema di silenzio-assenso, diventa automatico, e non più su istanza del privato, l'invio da parte dell'Amministrazione della ricevuta attestante l'accoglimento della domanda per silenzio-assenso. La misura si applica anche ai procedimenti non ancora telematizzati, nei quali

l'attestazione è inviata all'indirizzo PEC o di posta ordinaria indicato nell'istanza, entro 10 giorni dalla data di formazione del silenzio-assenso; decorso inutilmente detto termine, l'attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato, ovvero del progettista abilitato.

Regimi Amministrativi Delle Attività Private

Per le attività private per le quali è previsto il regime amministrativo della comunicazione:

- si applicano le disposizioni in materia di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli artt. 71 e 72 del DPR 28.12.2000 n. 445;
- in caso di dichiarazione mendace o di falsa attestazione dei requisiti, si verifica la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, nonché il divieto di svolgimento dell'attività avviata sulla base della comunicazione;
- laddove vi siano irregolarità od omissioni rilevabili d'ufficio, si applica l'art. 71 co. 3 del DPR 445/2000 in base al quale, se l'interessato non provvede alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione, il procedimento non ha seguito.

PRIVACY - NOTIFICA DI VIOLAZIONI DI DATI PERSONALI - PROCEDURA SPECIFICA PER MICROIMPRESE

L'art. 12 co. 1 del DL 19/2026 convertito, inserendo l'art. 2-*quaterdecies*.1 nel DLgs. 30.6.2003 n. 196, introduce una specifica procedura di notifica di violazione dei dati personali, utilizzabile dalle imprese con meno di cinque dipendenti. Tale adempimento è previsto dall'art. 33 del Regolamento UE 27.4.2016 n. 679 (c.d. "GDPR"), secondo cui in caso di violazione dei dati personali, il titolare del trattamento deve notificare la violazione all'autorità di controllo competente (vale a dire, il Garante della *privacy*) senza ingiustificato ritardo.

Disposizioni attuative

La procedura riservata alle microimprese sarà disciplinata da un provvedimento del Garante della *privacy*, che, al fine di fornire supporto ai soggetti tenuti alla notifica, dovrà prevedere:

- il ricorso a strumenti di autovalutazione guidata;
- un canale di assistenza semplificata.